

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 77

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA Antonio, BERGAMO, BETTAMIO, BEVILACQUA, BONATESTA, CHINCARINI, CHIRILLI, CIRAMI, COLLINO, COMPAGNA, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DEMASI, FILIPPELLI, FISICHELLA, FLORINO, FORLANI, GUBERT, LAURO, MAGNALBÓ, MAGRI, MEDURI, MELELEO, MENARDI, NOCCO, PACE, PEDRIZZI, PETERLINI, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÓ, TOMASSINI, TRAVAGLIA, VALDITARA, BONGIORNO, CALLEGARO e RONCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2001

---

Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale  
della Costituzione

---

ONOREVOLI SENATORI. - La XII e la XIII legislatura si sono concluse con la votazione, da parte di una delle due Camere, di testi abrogativi o, per meglio dire, integrativi della XIII disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione, in forza della quale è stabilita la misura dell'esilio per i discendenti maschi della famiglia Savoia.

In nessuno dei due casi, e nemmeno nelle precedenti legislature, che pure avevano ospitato proposte e disegni di legge in identica direzione, è stato tuttavia possibile pervenire alla conclusione dell'*iter* legislativo, giacché vi si sono opposte ragioni di preteso ordine politico, in alcuni casi anche implicanti la richiesta di (del tutto improbabili) dichiarazioni di sottomissione da parte degli interessati, all'ordine repubblicano: quasi che la scelta di modifica costituzionale non appartenesse e non dovesse corrispondere, in tutto e per tutto (e come è, e come deve essere), ad una volontà esclusiva del Parlamento, rappresentazione sovrana dello Stato, ma potesse piuttosto essere il frutto di una sorta di contrattazione.

Il presente disegno di legge si propone di riaffacciare la questione, con l'identica volontà di compiere quello che il senatore Pieroni (vedi atto Senato n. 2452 della XIII legislatura) definì «anzitutto un gesto democratico, rasserenante e maturo, analogo a quello compiuto da tempo, senza clamori e risentimenti culturali subalterni, da Paesi come la Francia e l'Austria e, più recentemente, dalla Romania e dall'Albania», ma - ancor più e soprattutto - con la volontà di affermare, anche attraverso tale iniziativa, la incontrovertibile consapevolezza della solidità delle istituzioni democratiche e repubblicane del nostro Stato, che - nella disposizione costituzionale transitoria di cui si discute - hanno, oggi

come oggi, una del tutto pletorica protezione. Si è in passato discusso sull'opportunità di abrogare, sopprimendoli puramente e semplicemente, i primi due commi della XIII disposizione, ovvero di sterilizzarli con un comma aggiuntivo, che ne limiti l'efficacia dal punto di vista temporale.

È argomento che non appassiona, giacché saranno gli studiosi della storia (e le analisi e le valutazioni che saranno svolte dai medesimi) a dire se le disposizioni introdotte nel 1947 erano sorrette, o meno, da giustificate ragioni di ordine politico ed istituzionale, e se tali ragioni hanno avuto giusto motivo di dover sussistere nei cinquantaquattro anni successivi.

La proposta qui avanzata è rappresentata dalla seconda delle due sopra riferite soluzioni alternative, non già - dunque - per la volontà di dare nuovo fiato a tale dibattito o con lo scopo di evitarlo, ma solo sulla base della pragmatica considerazione secondo cui l'ultima volontà politica collettiva che ha avuto modo di formarsi in termini di ampia maggioranza, coinvolgente la massima parte delle forze politiche rappresentate nel Parlamento, proprio tale seconda soluzione ebbe a preferire.

Essa rappresenta, pertanto, il naturale punto di partenza per dirigere verso una definitiva conclusione della questione.

È del pari recuperata dai precedenti lavori parlamentari, nel testo dell'unico articolo che compone il disegno di legge, la data del 2 giugno, festa della Repubblica, come la data da cui far decorrere il venir meno degli effetti dei primi due commi della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione: 2 giugno 2001, che è la data in cui è stata festeggiata la prima festa della Repubblica della XIV legislatura.

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

### **Art. 1.**

1. Alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma:

«I primi due commi della presente disposizione esauriscono i loro effetti e cessano di avere efficacia a decorrere dal 2 giugno 2001».

